

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21710 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 25/06/2026

Oggetto: Irpef 2016 - Avviso
di accertamento -
Impugnazione tardiva -
Contestazione della nullità
della notificazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Illiano Alfonso Maria, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ambrosino del Foro di Napoli, che ha indicato recapito Pec;

- **ricorrente** -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 2056, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 20.2.2025, e pubblicata il 7.3.2025;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. Alfonso Maria Illiano, di professione medico, era sottoposto a verifica fiscale dall'Agenzia delle Entrate, che gli notificava il 17.3.2022 un

invito al contraddittorio chiedendo giustificazioni in relazione a movimentazioni bancarie registrate nel 2016. Il contribuente si rivolgeva al commercialista di fiducia che inviava i prospetti contenenti le giustificazioni all'Amministrazione finanziaria, sulla base di una procura riportante l'elezione di domicilio presso di lui. Circa un anno dopo il contribuente riceveva un avviso di presa in carico, con il quale era comunicato l'avvio dell'attività di riscossione con riferimento alle somme riportate nell'avviso di accertamento n. TF3014F01566/2022, che si assumeva notificato il 9.9.2022, fondato sulla precedente attività di verifica.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, proponendo censure procedurali e di merito e criticando, per quanto di specifico interesse in questa sede, l'invalidità dell'avviso di accertamento perché mai validamente notificato, essendo stato trasmesso sulla sua Pec personale, ma non presso l'indirizzo del suo commercialista domiciliatario. La CGT I riteneva che vi fosse stata una regolare elezione di domicilio da parte del contribuente e, poiché l'atto impositivo era stato invece notificato invalidamente presso l'indirizzo Pec personale, annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, la quale accoglieva il gravame osservando che l'originario ricorso proposto dal contribuente risultava inammissibile perché tardivo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi di ricorso. L'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. Alfonso Maria Illiano ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, "n. 4 e/o n. 5, c.p.c.", il contribuente contesta la "violazione dell'art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 1, 54 e 56 D.Lgs. 546/1992 ed in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione nonché all'art. 60 comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 e dell'art. 6 L. 212/2000", perché il giudice dell'appello ha completamente trascurato di pronunciare sull'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto trasmessa sull'indirizzo personale del ricorrente, pur in presenza di diversa elezione di domicilio.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett d), del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), il ricorrente censura che qualora si volesse intendere come implicitamente rigettata dal giudice del gravame l'eccezione di nullità della notifica, tanto risulterebbe comunque contrario al diritto perché l'atto impositivo impugnato è stato notificato presso il domicilio digitale personale del contribuente, sebbene egli avesse regolarmente eletto diverso domicilio presso il proprio commercialista.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell'art. 156 c.p.c. perché, qualora debba ritenersi che la CGT II abbia inteso implicitamente ritenere valida la notificazione dell'avviso di accertamento in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, questa valutazione risulterebbe errata, in quanto il raggiungimento dello scopo può essere affermato nel caso in cui l'accertato abbia potuto proporre comunque tempestivo ricorso, mentre nel caso di specie il contribuente ha potuto proporre soltanto un ricorso tardivo.

4. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, in considerazione delle questioni dirimenti ai fini del decidere, per esigenze di chiarezza e sintesi espositiva.

4.1. Un primo profilo di inammissibilità del ricorso dipende dal fatto che il contribuente non ha cura di trascrivere la formula integrale con la quale era stata effettuata l'elezione di domicilio presso il commercialista in sede di contraddittorio preventivo, e non è quindi possibile valutare se la stessa dovesse intendersi riferita anche alla domiciliazione ai fini della notifica degli atti impositivi.

4.2. Inoltre, la CGT II ha rigettato l'originario ricorso del contribuente osservando: "Decisiva ed assorbente appare la circostanza che il ricorso introduttivo era inammissibile siccome tardivo" (sent. CGT II, p. II).

4.3. La specifica ed unica ragione della decisione non viene attinta con le proprie critiche dal contribuente.

Si osservi che il contribuente non ha impugnato un atto successivo (l'avviso di presa in carico), lamentando l'invalidità della notificazione dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento). Il contribuente ha inteso impugnare un avviso di accertamento nei confronti dell'Ente impositore e lo ha fatto, pacificamente, quando i termini di legge risultavano ormai elassi.

Tanto ha rilevato il giudice dell'appello, e per questa sola ragione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il fatto che possa verificarsi un vizio della procedura notificatoria dell'atto impositivo non importa che questo divenga impugnabile *sine die*, potendo piuttosto il contribuente far valere le proprie ragioni, quando i termini legali di impugnazione sono scaduti, opponendo i successivi atti della procedura, oppure chiedendo di essere rimesso in termini per non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto per causa a sé non imputabile.

Il ricorso proposto dal contribuente, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

5.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto da **Illiano Alfonso Maria**, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21.5.2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale